



**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA  
PRESSO GLI IMMOBILI UTILIZZATI DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA  
ROVIGO**

**(Approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. xx del 22/07/2022)**

**INDICE**

**CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

ART. 1	Oggetto	Pag. 2
ART. 2	Definizione	Pag. 2
ART. 3	Finalità	Pag. 2
ART. 4	Trattamento dei dati personali	Pag. 3

**CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

ART. 5	Titolare	Pag. 3
ART. 6	Segretario Generale	Pag. 4
ART. 7	Nomina degli autorizzati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza	Pag. 4

**CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

***Sezione I - Raccolta e requisiti dei dati personali***

ART. 8	Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	Pag. 5
ART. 9	Informativa	Pag. 5

***Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati***

ART. 10	Diritti dell'interessato	Pag. 6
---------	--------------------------	--------

***Sezione III - Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti all'utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni***

ART. 11	Sicurezza dei dati	Pag. 6
ART. 12	Cessazione del trattamento dei dati	Pag. 6
ART. 13	Limiti all'utilizzazione di dati personali	Pag. 7

**CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

Art. 14	Tutela	Pag. 7
---------	--------	--------

**CAPO V - MODIFICHE - NORMA DI RINVIO E PUBBLICITA'**

ART. 15	Provvedimenti attuativi	Pag. 7
ART. 16	Norma di rinvio	Pag. 7
ART. 17	Pubblicità del regolamento	Pag. 7



## CAPO I PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante gli impianti di videosorveglianza, attivati nei locali utilizzati dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta – Lagunare (di seguito "Camera") per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. nonché dai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.

### Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) Per "**banca di dati**", il complesso di dati personali presso la Camera e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata;
- b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con o senza l'ausilio di processi automatizzati, ed applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione di dati;
- c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile anche direttamente, e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "**titolare**", la Camera, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali;
- e) per "**responsabile**", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- f) per "**interessato**", la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- g) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

### Art. 3 – Finalità

Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza attivati nei locali utilizzati dalla Camera per l'esercizio delle proprie attività istituzionali, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.



#### **Art. 4 - Trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza. Il sistema non è collegato ad altri sistemi né ad alcuna rete pubblica di telecomunicazioni. Presso la sala server è possibile visualizzare le immagini trasmesse da tutte le telecamere e le relative registrazioni.

L' impianto di videosorveglianza, in sintesi, è finalizzato:

1. al controllo di determinate aree che non possono essere presidiate con i normali mezzi, per garantire un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
2. a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione della Camera e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;
3. a tutelare la sicurezza delle persone che accedono alle sedi camerale per l'utilizzo delle sale di rappresentanza.

Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese videoregistrate e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti che transiteranno nell'area interessata.

L' impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione camerale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio le sale durante lo svolgimento dei corsi di formazione o attività congressuali, durante il riassetto delle stesse e le pulizie quotidiane.

L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.

L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare, per il quale è obbligatoria l'informativa e non la richiesta preventiva di consenso.

## **CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

#### **Art. 5 - Titolare**

Il titolare del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini delle telecamere è, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, la Camera di Commercio Venezia Rovigo, con sede legale in Venezia-Mestre, Via Forte Marghera n. 151.

Il titolare deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza per impedire appropriazioni o usi indebiti dei dati.



### **Art. 6 – Segretario Generale**

Il Segretario Generale della Camera di Commercio Venezia Rovigo è il soggetto designato dal titolare del trattamento a sovrintendere ai trattamenti di dati effettuati nell'ambito dell'attività di videosorveglianza, in forza delle previsioni del Modello Organizzativo Privacy approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 59 del 21/05/2020 in quanto è deputato all'adozione dei documenti operativi necessari per garantire la compliance dell'Ente alla normativa in materia di tutela dei dati personali ed alla decisione ed a disporre la dotazione di misure di sicurezza di tipo tecnico-informatico da applicarsi unitariamente alla Camera di Commercio.

Il Segretario Generale dovrà attuare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire il rispetto della disciplina vigente nell'effettuazione del predetto trattamento, impedendo usi impropri dei dati personali.

In particolare, dovrà individuare gli eventuali settori di ripresa delle telecamere che possono insistere su aree private o pubbliche, ad elevato rischio di violazione della privacy, e provvedere al loro oscuramento di ripresa.

Il Segretario Generale vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dalla Camera e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il Segretario Generale impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.

Il Segretario Generale custodisce la parola chiave per l'utilizzo del sistema di videosorveglianza e la gestisce nel rispetto della "Policy generale per la sicurezza delle informazioni", adottata dall'ente camerale.

### **Art. 7 - Nomina degli autorizzati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza**

Il Segretario Generale individua, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679, i soggetti autorizzati ad utilizzare gli impianti e a visionare le registrazioni, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, appositamente formati tra il personale della Camera.

Tali soggetti devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni loro impartite.

Nello svolgimento dell'attività di tutela del patrimonio tramite il sistema di videosorveglianza, i soggetti autorizzati devono scrupolosamente osservare i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa (tour e/o riposizionamenti) avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, ecc.

I soggetti autorizzati sono obbligati a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

L'accesso alle immagini registrate deve essere effettuato esclusivamente in caso di danni al patrimonio camerale o atti lesivi nei confronti delle persone. In nessun caso



i dati trattati, devono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che all'avvio degli eventuali procedimenti penali.

**CAPO III**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**  
**Sezione I**  
**RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI**

**Art. 8 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 5;

I dati personali sono ricavati attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate in corrispondenza dei siti individuati dalla dirigenza in collaborazione con gli uffici competenti.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art.3.

I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti su disco fisso di un computer collocato all'interno della stanza server.

Le immagini verranno conservate per un massimo di novantasei (96) ore successive alla registrazione sul server.

Il sistema verrà programmato in modo da operare al momento prefissato la cancellazione automatica delle immagini, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali saranno distrutti.

**Art. 9 – Informativa**

La Camera di Commercio di Venezia Rovigo, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, provvede ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente in prossimità dei luoghi in cui sono posizionate le telecamere. La segnaletica riporterà la dicitura risultante dal cartello allegato (all. 1).

L'informativa esposta su appositi supporti:

- a) deve essere collocata nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con le telecamere;
- b) deve avere un formato ed un posizionamento chiaramente visibile;
- c) ingloba un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione.



**Sezione II**  
**DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

**Art. 10 - Diritti dell'interessato**

In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.

La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla Legge. A tale fine può essere opportuno che la verifica dell'identità del richiedente avvenga mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzii un'immagine riconoscibile dell'interessato.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile della protezione dei dati personali a mano mediante lettera o con posta elettronica certificata. La risposta sarà inviata senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo.

**Sezione III**  
**SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI,**  
**LIMITI ALL'UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI**

**Art. 11 - Sicurezza dei dati**

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 8.

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sala server dell'ente camerale, a cui possono accedere solo ed esclusivamente il Segretario Generale ed i soggetti autorizzati al trattamento indicati al precedente art. 7, istruiti sull'utilizzo dell'impianto e sul trattamento dei dati.

Previo presenza del Segretario Generale o dei soggetti autorizzati di cui al precedente art. 7, è ammesso l'accesso anche alla ditta autorizzata per eventuali interventi di manutenzione.

La sala server è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata in locali non accessibili al pubblico.

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, salvo espressa richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

**Art. 12 - Cessazione del trattamento dei dati**

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali saranno distrutti.

**Art. 13 - Limiti all'utilizzabilità di dati personali**

La materia è disciplinata dall'art. 22 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.



## **CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

### **Art. 14 – Tutela**

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Capo VIII del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Segretario Generale, di cui al precedente art. 6.

## **CAPO V MODIFICHE**

### **Art. 15**

#### **Provvedimenti attuativi**

L'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento spetta al Segretario Generale, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

### **Art. 16**

#### **Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., ai loro provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

### **Art. 17 Pubblicità del Regolamento**

Il presente Regolamento sarà inserito sul sito internet dell'ente camerale e sul portale intranet a disposizione di tutti i soggetti che ne abbiano interesse.